



L'anno duemilaquattordici, addì **25 marzo** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 17720 del 20 marzo 2014, nell'Aula Organi Collegiali si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....**o m i s s i s**

Sono presenti: il Rettore, prof. Luigi Frati, Presidente ed i componenti del Senato Accademico: prof. Antonello Folco Biagini, prof. Stefano Biagioni, prof.ssa Emma Baumgartner., prof. Davide Antonio Ragozzino, prof.ssa Alessandra Zicari, prof. Giorgio Graziani (entra alle ore 17.08), prof. Stefano Catucci, prof.ssa Rita Asquini, prof.ssa Stefania Portoghesi Tuzi, prof.ssa Beatrice Alfonzetti, prof.ssa Matilde Mastrangelo, prof. Alessandro Saggiaro, prof. Giorgio Piras, prof. Emanuele Caglioti, prof.ssa Maria Grazia Betti, prof. Felice Cerreto, prof. Giorgio De Toma, prof.ssa Susanna Morano, prof. Marco Biffoni (entra alle ore 16.40), prof. Giuseppe Santoro Passarelli, prof. Augusto D'Angelo, prof.ssa Paola Panarese, i Rappresentanti del personale: Tiziana Germani, Beniamino Altezza, Pietro Maioli, Carlo D'Addio, Roberto Ligia, i rappresentanti degli studenti: Valeria Roscioli, Manuel Santu e Stefano Capodieci.

Assistono: il Direttore Generale Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario, i Presidi: prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Giorgio Spangher, prof. Fabrizio Vestroni, prof. Renato Masiani, prof. Marco Listanti, prof. Vincenzo Nesi, prof. Giuseppe Venanzoni, prof. Cristiano Violani, prof. Adriano Redler, prof. Eugenio Gaudio, i Prorettori: prof.ssa Tiziana Catarci, prof. Federico Masini, prof. Giancarlo Ruocco, prof. Giorgio Alleva, il Direttore della Scuola di Studi Avanzati: prof. Alessandro Schiesaro e la Rappresentante degli assegnisti e dottorandi: Valentina Mariani.

Assenti giustificati: prof.ssa Maria Rosaria Torrisi.

Assenti: I Rappresentanti degli studenti Diana Armento, Maria Gabriella Condello e Pierleone Lucatelli.

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

.....**o m i s s i s**



ACCORDO DI COLLABORAZIONE MICROSOFT ITALIA – SAPIENZA PER LA CREAZIONE E LA GESTIONE DEL LABORATORIO DI ESPERIENZA DIGITALE

Il Presidente sottopone all'attenzione del Senato Accademico la seguente relazione predisposta dal Settore Trasferimento Tecnologico dell'Area Supporto alla Ricerca, sentite anche l'Area Patrimonio e Servizi Economici, l'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio e Centro InfoSapienza.

Microsoft Italia S.R.L., con sede legale via Lombardia 2/A-1 – 20068 – Peschiera Borromeo (MI), CF/PI e n. di iscrizione al Registro Imprese di Milano 08106710158, REA Milano n. 12071123, ha proposto al competente Ufficio una bozza di accordo di collaborazione (allegato parte integrante) con Sapienza, finalizzato a realizzare una serie di iniziative con l'obiettivo di creare centri di interesse di innovazione delle PMI denominati "Laboratori di Esperienza Digitale", con il coinvolgimento sia di ricercatori sia di studenti di Sapienza.

I Laboratori di Esperienza Digitale si porranno l'obiettivo di permettere l'incontro tra le PMI ed imprese virtuose che hanno esperienze di innovazione tecnologica nel loro sistema industriale, studenti universitari e le migliori professionalità dell'università.

In particolare a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la collaborazione potrà riguardare iniziative:

- a) di formazione rivolte ai propri studenti e laureati al fine di agevolare il loro ingresso nel mondo del lavoro e di incentivarli alla creazione di start-up innovative;
- b) di training professionale rivolte agli operatori delle PMI del territorio, al fine di aumentarne le competenze nel campo delle tecnologie;
- c) in campo informatico, in modo che la crescita dimensionale e culturale delle PMI faciliti l'assunzione dei laureati della Sapienza e le collaborazioni con i dipartimenti universitari;
- d) di formazione continua del proprio personale dipendente di Sapienza;
- e) di comunicazione delle proprie competenze scientifiche alle PMI del territorio, al fine di accrescerne la sensibilità nei confronti del tema dell'innovazione basata sulla ricerca e di favorire l'avvio di progetti e collaborazioni di ricerca tra Sapienza e le PMI.

Al fine di garantire una corretta attuazione del presente accordo, è prevista l'istituzione di un Comitato Guida (composto da due membri nominati da Microsoft e due membri nominati da Sapienza, di cui uno assumerà il ruolo di Presidente), con il compito di individuare le tematiche generali di ricerca e i settori scientifici e tecnologici sui quali di volta in volta concentrare la collaborazione e le iniziative da svolgere congiuntamente. In particolare, il Comitato Guida avrà la funzione di pianificare, coordinare, monitorare le

25
Senato Accademico
Ufficio di
DIREZIONE
2014





Senato
Accademico

25 ^{Settembre} 2014

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Dipartimento di Matematica
e Informatica
Via dei Musei, 154
00187 Roma, Italia
Tel. +39 06 499131
www.uniroma1.it

[Handwritten signature]
Prof. Roberto Zucchi

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Dipartimento di Matematica
e Informatica
Via dei Musei, 154
00187 Roma, Italia
Tel. +39 06 499131
www.uniroma1.it

[Handwritten signature]
Dot. Daniele Pizzanti

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Dipartimento di Matematica
e Informatica
Via dei Musei, 154
00187 Roma, Italia
Tel. +39 06 499131
www.uniroma1.it

[Handwritten signature]
Dot.ssa Carolina Lucifora

[Handwritten initials]

attività, approvare le iniziative congiunte del Laboratorio, le campagne, le iniziative marketing del Laboratorio.

I referenti e responsabili del presente accordo saranno il Rettore o un suo delegato per l'Università e, per Microsoft Italia S.R.L., il Consigliere Delegato.

L'accordo di collaborazione avrà durata dalla data di sottoscrizione fino al 30 Giugno 2015 e potrà essere rinnovato per un ulteriore anno con l'accordo esplicito delle parti.

Si fa presente infine che il Consiglio di Amministrazione, con delibera N. 69/14 del 18.03.14, ha approvato la proposta di accordo in parola.

Allegato parte integrante:

- accordo di collaborazione Microsoft Italia – Sapienza.



25 FEB 2014

DELIBERAZIONE N. 217/14

IL SENATO ACCADEMICO

- LETTA** la relazione predisposta dal Settore Trasferimento Tecnologico dell'Area Supporto alla Ricerca;
- ESAMINATO** l'accordo di collaborazione per la creazione e la gestione del laboratorio di esperienza digitale tra Sapienza Università di Roma e Microsoft Italia S.r.l.;
- CONSIDERATA** la rilevanza dell'iniziativa e degli obiettivi prefissati nell'ambito della collaborazione di assoluto valore;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione N. 69/14 del 18.03.14;

Con voto unanime

DELIBERA

- di approvare la stipula dell'accordo di collaborazione per la creazione e la gestione del laboratorio di esperienza digitale tra Sapienza Università di Roma e Microsoft Italia S.r.l.;
- di autorizzare il Magnifico Rettore alla sottoscrizione dell'atto in parola, dando mandato allo stesso di apporre, ove necessario, modifiche meramente formali ma non sostanziali.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

14.1

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA CREAZIONE E LA GESTIONE DEL
Laboratorio di Esperienza Digitale
presso La Sapienza**

Tra

MICROSOFT S.R.L., con sede legale via Lombardia 2/A-1 – 20068 – Peschiera Borromeo (MI), CF/PI e n. di iscrizione al Registro Imprese di Milano 08106710158, REA Milano n. 12071123, in persona del legale rappresentante Consigliere Delegato Carlo Purassanta (in seguito “**Microsoft**”),

e

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI LA SAPIENZA, con sede legale in piazzale Aldo Moro 5 – 00185, Roma, Codice Fiscale 80209930587 / PI 02133771002, in persona del Rettore e legale rappresentante prof. Luigi Frati (in seguito, “**Sapienza**” o l’ “**Università**”),

PREMESSO CHE

- A) Microsoft ha avviato un progetto di innovazione digitale per le PMI - Piccole Medie Imprese italiane denominato “*Digitali per crescere*” (in seguito, “**Progetto**”), con l’obiettivo di aiutare le Piccole e Medie Imprese, le start up ed i giovani ad acquisire consapevolezza delle potenzialità delle tecnologie informatiche, in particolare delle tecnologie Cloud Computing, tecnologie mobili e di collaborazione che consentano loro di dotarsi di soluzioni ICT con tempi e costi accessibili supportando una crescita flessibile;
- B) nell’ambito ed ai fini della realizzazione del Progetto, Microsoft intende collaborare con le Università e/o organizzazioni universitarie italiane operanti nell’ambito della ricerca e dell’innovazione sulle Tecnologie dell’informazione e della Comunicazione (ICT), proponendo la creazione – presso l’Università e/o l’organizzazione universitaria di volta in volta individuata ed insieme ad essa, anche coinvolgendo Partner specializzati in materia di ICT come infra previsto e terzi anche sponsor - di centri di interesse denominati “**Laboratorio di Esperienza Digitale**” (in seguito, “**LED**”), all’interno dei quali sviluppare il Progetto;
- C) nello specifico, nel ed attraverso il LED, Microsoft e le università interessate, nonché i Partner eventualmente aderenti ai sensi dell’Accordo - in collaborazione tra loro e con il supporto di ciascuno - intendono ivi realizzare luoghi **(i)** di incontro tra le PMI ed imprese virtuose che hanno esperienze di innovazione tecnologica nel loro sistema industriale, studenti universitari e le migliori professionalità; **(ii)** di realizzazione di seminari e workshop su temi inerenti lo sviluppo della digitalizzazione delle PMI nel territorio; nonché **(iii)** di formazione dei giovani studenti tra l’altro nell’ambito della tecnologia della società dell’informazione, fornendo in vario modo contenuti di interesse; ed infine **(iv)** di realizzazione di attività via via concordate ed collegate e/o inerenti alle attività di cui alle lettere (i), (ii), (iii), (iv) e, in generale, al Progetto;

- D) Microsoft ha individuato nell'Università firmataria del presente Accordo un interlocutore di interesse ai fini del Progetto, presso la cui struttura e con la cui collaborazione realizzare un Laboratorio di Esperienza Digitale ("**Laboratorio**");
- E) **Sapienza** è, infatti, una comunità di ricerca, di studio e di formazione, ordinata in forma di istituzione pubblica, dotata di autonomia scientifica, didattica e organizzativa, nonché di autonomia finanziaria e contabile; essa considera prioritaria e primaria la sua funzione nell'attività di ricerca, ne favorisce la dimensione internazionale, promuove, anche attraverso specifiche strutture, il trasferimento dei risultati della ricerca al sistema culturale, produttivo e della società civile; Sapienza detiene competenze tecnico-scientifiche, in tutti gli ambiti disciplinari, di elevato livello con opportunità di affrontare tematiche impegnative per la loro complessità e interdisciplinarietà. Inoltre, Sapienza nell'ambito della propria operatività, intende attivare particolari collaborazioni con Enti esterni allo scopo di incentivare la ricerca scientifica applicata e di allargare i campi di sperimentazione di nuove attività tecnico-scientifiche; Sapienza infatti ha tra i propri obiettivi statutari il trasferimento dell'innovazione al sistema produttivo partecipando alla promozione e realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale ed internazionale, promuovendo modalità innovative di erogazione di attività formative e di aggiornamento e per promuovere attività di servizio anche di tipo professionale;
- F) Sapienza, per le ragioni di cui sopra, ha interesse a promuovere e sostenere il Progetto ed a collaborare con Microsoft ed eventualmente con i Partner Aderenti, per la creazione del Laboratorio, affinché vengano ivi realizzate iniziative:
- (i) di formazione rivolte ai propri studenti e laureati al fine di agevolare il loro ingresso nel mondo del lavoro e di incentivarli alla creazione di start-up innovative;
 - (ii) di training professionale rivolte agli operatori delle PMI del territorio, al fine di aumentarne le competenze nel campo delle tecnologie informatiche, in modo che la crescita dimensionale e culturale delle PMI faciliti l'assunzione dei laureati dell'Università e le collaborazioni con i dipartimenti universitari;
 - (iii) di formazione continua del proprio personale dipendente;
 - (iv) di comunicazione delle proprie competenze scientifiche alle PMI del territorio, al fine di accrescerne la sensibilità nei confronti del tema dell'innovazione basata sulla ricerca e di favorire l'avvio di progetti e collaborazioni di ricerca tra Università e PMI;
- G) Microsoft ha individuato, inoltre, una rete di Partner specializzati nel settore ICT di rilievo (in seguito, "**Partner ICT**", come anche meglio definiti all'art. 1), interessati allo sviluppo della digitalizzazione delle PMI e nel territorio e che condividono i principi ispiratori e le finalità del Progetto e dei Laboratori di Esperienza Digitale. Tali Partner, dotati delle capacità e competenze necessarie per poter collaborare con Microsoft e l'Università per la buona riuscita del Laboratorio, sono interessati a partecipare alle attività del Laboratorio, anche contribuendo attivamente alla relativa realizzazione e fornendo a tal fine il proprio apporto, in termini di organizzazione di seminari ed incontri, contenuti per seminari e work shop, di speaker in materia ed, in generale, fornendo attività di collaborazione al Progetto ed al Laboratorio per la buona riuscita degli stessi, come verrà meglio precisato in opportuna dichiarazione di adesione

al Laboratorio che Microsoft si impegna a far sottoscrivere a ciascun Partner che intenda collaborare nell'ambito ed ai fini del Laboratorio;

H) alla luce di tutto quanto sopra, Microsoft e l'Università sono interessate alla creazione del Laboratorio di Esperienza Digitale presso Sapienza medesima tramite la reciproca collaborazione e l'esecuzione delle attività specificate nell'Accordo, oltre che l'apporto di eventuali Partner ICT, e, per l'effetto, intendono disciplinare con il presente Accordo sia le condizioni della loro collaborazione, sia la struttura ed il funzionamento del Laboratorio.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1. Definizioni

Ai fini del presente contratto valgono le seguenti definizioni:

- a) **Accordo:** il presente accordo ed i relativi Allegati, nonché le modifiche eventualmente successivamente concordate tra le parti;
- b) **Partner ICT:** i Partner operanti e/o specializzati nell'ambito della ricerca e dell'Innovazione sulle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione, segnalati da Microsoft e/o dall'Università ed inseriti nella **Lista Partner**;
- c) **Partner Aderenti:** i Partner ICT che hanno aderito al Laboratorio compilando, sottoscrivendo opportuno Modulo di Adesione predisposto da Microsoft;
- d) **Lista Partner:** elenco dei Partner ICT selezionati ai fini del Laboratorio - Allegato A;
- e) **Laboratorio di Esperienza Digitale e/o LED:** centri di interessi creati nelle università e/o organismi universitari di volta in volta individuati all'interno dei quali Microsoft ed i soggetti interessati sviluppano il Progetto come definito in premessa, attraverso le attività di cui alla lettera (c) delle premesse e/o quelle ulteriori concordate tra le parti;
- f) **Laboratorio di Esperienza Digitale presso Sapienza e/o Laboratorio:** il Laboratorio di Esperienza Digitale realizzato dalle parti presso l'Università firmataria del presente Accordo ai sensi delle disposizioni da quest'ultimo previste;
- g) **Materiale Microsoft:** qualsiasi materiale di Microsoft e/o di terzi (quale - a titolo esemplificativo - materiale promozionale, software, hardware, attrezzature, contenuti didattici ed altri materiali anche documentali), fornito da Microsoft al Laboratorio per la realizzazione delle attività ivi previste e/o programmate;
- h) **Materiale Università:** qualsiasi materiale dell'Università (quale - a titolo esemplificativo - materiale promozionale, software, hardware, attrezzature, contenuti didattici ed altri materiali anche documentali), fornito dall'Università al Laboratorio per la realizzazione delle attività ivi previste e/o programmate;
- i) **Materiale Partner Aderenti:** qualsiasi materiale del Partner Aderente (a titolo esemplificativo, materiale promozionale, software, hardware, attrezzature, contenuti didattici ed altri materiali anche documentali), fornito dal Partner Aderente al Laboratorio per la realizzazione delle attività ivi previste e/o programmate;
- j) **Materiale Laboratorio:** Materiale Microsoft e/o Materiale Partner fornito al Laboratorio e/o ai suoi partecipanti da Microsoft, dai Partner Aderenti e/o da terzi ai fini della realizzazione delle attività del Laboratorio;

- k) **Marchio LED** : il marchio e/o l'espressione "*Laboratorio di Esperienza Digitale*" e/o la sigla "*LED*" ed ogni marchio e/o espressione che la contenga, con o senza il logo Microsoft, di titolarità di Microsoft, come indicato nell'Allegato E quale parte della Denominazione Laboratorio.
- l) **Denominazione Laboratorio**: il Marchio LED affiancato dal logo Microsoft e dal logo dell'Università, come complessivamente risultante in Allegato A, utilizzato dalle parti per contraddistinguere il Laboratorio realizzato ai sensi del presente Accordo.

2. **Documenti contrattuali e modifiche**

Premesse ed Allegati. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro tra Microsoft e l'Università.

Gli Allegati sono i seguenti:

- **Allegato A:** *Lista Partner ICT*;
- **Allegato B:** *Denominazione Laboratorio*;
- **Allegato C:** *NDA Microsoft /Università*.

L'Accordo e gli Allegati potranno essere modificati esclusivamente tramite accordo scritto tra Microsoft e l'Università, debitamente sottoscritto dai rispettivi rappresentanti e recante data posteriore a quella dell'Accordo.

3. **Oggetto dell'Accordo – Attività delle parti**

Con la sottoscrizione dell'Accordo, Microsoft e l'Università stabiliscono le modalità di collaborazione reciproca ai fini della creazione del **Laboratorio di Esperienza Digitale presso Sapienza** ("**Laboratorio**").

Le Parti si impegnano a operare in sinergia al fine precipuo di realizzare, anche attraverso la creazione del Laboratorio, nell'ambito dell'attuazione dei fini istituzionali di ciascuna parte, la promozione e lo sviluppo delle rispettive conoscenze scientifiche e tecnologiche. Le parti favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca, sviluppo e innovazione, in ogni Area Scientifico-Disciplinare.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività realizzate dalle parti consistono:

- **Lato Microsoft**, nella fornitura - direttamente e/o unitamente e/o anche con l'apporto di Partner ICT – di
 - (i) formazione del personale dipendente Sapienza sui Sistemi e Sviluppi prodotti Microsoft;
 - (ii) la gestione di un programma di comunicazione relativamente alla partnership ed al coinvolgimento del portavoce Sapienza in attività stampa da concordare tra le parti interessate;
 - (iii) versamento, per il primo periodo in scadenza al 30.6.2014 entro il 15.4.2014 a Sapienza dell'importo di 13.000,00 euro che sarà da questa destinato alla creazione di n. 1 borsa di studio intitolata Microsoft. L'ambito, le condizioni e i requisiti per l'assegnazione della borsa di studio verranno definiti dal Comitato Guida di cui al successivo art. 6. Il bando di gara e le condizioni di assegnazione saranno concordate tra le parti. L'istituzione della

borsa di studio ed ogni attività, amministrativa e non, connessa ai fini della assegnazione della medesima sarà svolta dalla Sapienza, nel rispetto della normativa di legge vigente e dei regolamenti interni Sapienza. Per le annualità successive, se rinnovate, l'importo della borsa di studio verrà stabilito in accordo tra le parti.

- **Lato Sapienza** realizzerà le seguenti attività:

- (i) organizzazione di seminari e workshop inerenti il progetto "Laboratorio" presso i Locali come precisati nell'art. 5, compatibilmente con le proprie attività istituzionali. Al riguardo, Sapienza è a conoscenza ed accetta che le attività eseguite e/o il materiale messo a disposizione da Microsoft saranno forniti al Laboratorio presso la Sapienza anche tramite Partner ICT e/o terzi sponsor, cui Sapienza accetta ed assicura sin d'ora il libero accesso al Laboratorio presso La Sapienza ai soli fini della realizzazione delle attività del Laboratorio.

L'organizzazione del Laboratorio presso la Sapienza nei dettagli (attività dei workshop e oggetti dei seminari) sarà definita secondo gli accordi pattuiti di volta in volta tra le parti e/o dal Comitato Guida.

4. Supporto Partner Aderenti

Microsoft selezionerà ed interpellerà i Partner ICT di cui alla Lista Partner interessati allo sviluppo della digitalizzazione delle PMI al fine di verificarne l'interesse a partecipare attivamente al Laboratorio, collaborando con Microsoft e la Sapienza per la buona riuscita del medesimo, contribuendo attivamente alla relativa realizzazione e fornendo a tal fine il proprio apporto, in termini organizzazione di seminari, work shop incontri, fornitura di contenuti, di speaker, ecc., che verranno precisate nelle dichiarazioni di adesione al Laboratorio che Microsoft si impegna a far sottoscrivere a ciascun Partner che intenda collaborare nell'ambito ed ai fini del Laboratorio.

In caso di interesse, sarà cura di Microsoft coordinare l'attività dei Partner ICT nell'interesse del Laboratorio presso La Sapienza e delle parti contrattuali.

Microsoft relazionerà ed informerà il Comitato delle adesioni e delle attività dei Partner Aderenti periodicamente.

La Lista Partner potrà essere modificata da Microsoft in ogni tempo, dandone avviso scritto, anche via email, al Comitato Guida, in persona dei singoli membri. La modifica sarà efficace laddove non pervenga a Microsoft una decisione contraria del Comitato Guida entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di Microsoft di avvenuta modifica.

Eventuali modifiche alla dichiarazione di adesione dei Partner ICT saranno convenute tra il Partner ed il Comitato Guida.

5. Sede attività del Laboratorio

Le attività oggetto dell'Accordo (quali ad esempio: seminari e workshop) potranno essere svolte presso locali Sapienza di volta in volta individuati dal Comitato Guida nei giorni preventivamente concordati (in seguito "Locali"). Tali locali saranno adeguati per ospitare il Laboratorio e dotati delle specifiche identificate dal Comitato Guida.

I Locali dovranno essere a norma, conformi alla destinazione d'uso e idonei sotto ogni profilo all'utilizzo e/o destinazione concordata tra le parti, sicuri e privi di impedimenti per tutti i dipendenti /referenti dell'Università e/o di Microsoft, di tutti i partecipanti al Laboratorio, compresi visitatori, Partner Aderenti e/o i terzi in generale.

La gestione e custodia dei Locali ai fini del Laboratorio e/o delle attività del medesimo, la relativa sistemazione e messa a norma, l'adeguamento e/o verifica della conformità dei Locali anche in relazione ai singoli eventi /attività del Laboratorio, le relative utenze ed i relativi costi associati / connessi ai Locali (compresi i costi di riscaldamento / condizionamento / elettricità) saranno di completa competenza dell'Università.

L'Università metterà a disposizione del Laboratorio - nei Locali e/o ove possibile all'interno delle proprie strutture - dispositivi di chiusura e/o altre misure minime di sicurezza che consentano la custodia del Materiale Microsoft e di quello fornito dai Partner Aderenti e/o da terzi sponsor ai fini della realizzazione delle attività del Laboratorio e che verrà ivi custodito.

Microsoft si impegna ad assicurare il materiale suindicato contro i rischi di danno e furto. L'eventuale perimento, se dovuto a causa non imputabile a Sapienza, sarà a carico di Microsoft, in deroga all'art. 1806 del Codice Civile.

6. Comitato Guida

Al fine di garantire una corretta attuazione del presente accordo, viene istituito un Comitato Guida (composto da due membri nominati da Microsoft e due membri nominati da Sapienza, di cui uno assume il ruolo di Presidente), con il compito di individuare le tematiche generali di ricerca e i settori scientifici e tecnologici sui quali di volta in volta concentrare la collaborazione e le iniziative da svolgere congiuntamente.

Le decisioni del Comitato sono assunte all'unanimità. Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente su richiesta di uno dei membri e si possono svolgere anche in forma telematica. La partecipazione al Comitato è gratuita e non comporta oneri a carico delle parti. Ciascun membro potrà essere sostituito in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione dalla parte che l'ha nominato.

Nel particolare, il Comitato Guida avrà la funzione di pianificare, coordinare, monitorare le attività, approvare le iniziative congiunte del Laboratorio, le campagne, le iniziative marketing del Laboratorio e dare – laddove necessario ai sensi dell'Accordo - una preventiva approvazione approvare l'utilizzo della Denominazione Laboratorio, che dovrà in ogni caso essere definitivamente approvato da Microsoft. Le approvazioni possono avvenire anche in forma telematica tramite scambio di mail.

7. Utilizzo del Software Microsoft

Tutti i software messi a disposizione per attività riconducibili alla presente convenzione da parte di Microsoft potranno essere utilizzati dal personale Sapienza e da terzi in conformità alle condizioni dei contratti di licenza con l'utente finale che accompagnano tali software o che sono altrimenti fornite dalle società del gruppo Microsoft licenzianti dei software stessi, fatto salvo che (a) tali

diritti di utilizzo non possono essere trasferiti; e (b) gli eventuali diritti di utilizzo terminano al momento della cessazione, per qualsiasi causa intervenuta dell'Accordo.

8. Licenza d'uso dei Marchi

Ogni LED realizzato da Microsoft con le università italiane è contraddistinto dal Marchio LED ("*Laboratorio di Esperienza Digitale*"), anche affiancato dal logo Microsoft e dal Logo della università di riferimento.

L'Università riconosce senza riserva alcuna la piena titolarità in capo a Microsoft di ogni diritto, anche di utilizzazione economica, del Marchio LED e/o di ogni altra espressione che contenga tale Marchio.

Il Laboratorio di cui al presente Accordo è individuato e contraddistinto dalla Denominazione Laboratorio di cui all'Allegato E, costituito dal Marchio LED, affiancato dal logo Microsoft e dal Logo dell'Università. La Denominazione Laboratorio può essere usata solo per identificare e/o promuovere il Laboratorio ed ogni utilizzo sarà preventivamente autorizzato dal Comitato Guida.

E' vietato a ciascuna delle Parti utilizzare il marchio/logo nome dell'altra Parte separatamente dalla Denominazione Laboratorio.

Microsoft concede all'Università una licenza non esclusiva, non trasferibile e gratuita per l'utilizzo del Marchio LED e del logo *Microsoft* esclusivamente come parte della Denominazione Laboratorio di cui all'Allegato E, esclusivamente al fine di identificare il Laboratorio, per la sola durata dell'Accordo e nel rispetto del medesimo, nonché in ogni caso nel rispetto delle linee guida pubblicate all'indirizzo web <http://www.microsoft.com/trademarks>.

Analogamente, l'Università concede a Microsoft - limitatamente alla durata dell'Accordo - una licenza non esclusiva, non trasferibile e gratuita per (i) l'utilizzo del logo Università esclusivamente come parte del nome della Denominazione Laboratorio ed esclusivamente (ii) per l'utilizzo stesso della Denominazione Laboratorio, così come descritta nell'Allegato B, al solo fine di identificare il Laboratorio.

Ciascuna parte farà quanto ragionevolmente necessario per comunicare all'altra eventuali sospette violazioni o minacce di cui dovesse venire a conoscenza dei rispettivi diritti in relazione al proprio marchio/logo. L'Università e/o Microsoft decideranno, a propria esclusiva discrezione, se intraprendere eventuali azioni legali al fine di far valere o di proteggere i propri diritti.

Nessuna parte potrà:

- a) concedere alcun diritto, licenza e/o sub-licenza in relazione ai diritti ad essa riconosciuti dall'altra parte ai sensi del presente articolo, senza il preventivo consenso scritto della medesima;
- b) agire in qualsiasi modo o rilasciare dichiarazioni che possano generare confusione circa la proprietà di ciascuna parte relativamente ai propri marchi;
- c) registrare, adottare o utilizzare qualsiasi marchio, nome a dominio o altra denominazione che includa o violi i diritti di privativa dell'altra parte;
- d) modificare, animare, distorcere la Denominazione Laboratorio e/o combinarla con altro simbolo, parola, immagine o disegno.

9. Marchio LED

L'Università prende atto ed accetta che:

- a) Microsoft o le sue consociate sono le uniche proprietarie dell'espressione "Laboratorio di Esperienza Digitale" e/o della sigla "LED" e dell'avviamento ad essi associato;
- b) l'Università non acquista alcun diritto, titolarità o interesse in relazione alla espressione "*Laboratorio di Esperienza Digitale*" e/o alla sigla "LED" a seguito dell'utilizzo della medesima ai sensi del presente Accordo;
- c) Microsoft è l'esclusiva beneficiaria dell'avviamento associato all'utilizzo – comunque effettuato - della espressione "*Laboratorio di Esperienza Digitale*" e/o della sigla "LED".

10. Pubblicità.

Le parti sottoporranno al Comitato Guida ogni iniziativa promozionale relativa al Laboratorio.

Microsoft potrà pubblicizzare il Laboratorio – anche utilizzando la Denominazione Laboratorio - senza la preventiva approvazione da parte dell'Università e/o del Comitato Guida, attraverso le seguenti modalità /canali: **(a)** sito www.digitalipercrescere.it; **(b)** sito www.microsoft.it ed in generale siti del Gruppo Microsoft; **(c)** tutti i canali di comunicazione a propria disposizione (es. social network di Microsoft, advertising, canali digitali di terzi, ufficio stampa nazionale e/o locali, ecc.) al fine di divulgare l'esistenza del Laboratorio, illustrarne attività e funzionamento, nonché invitare ed invogliare la partecipazione delle imprese/degli interessati.

Del pari, l'Università potrà promuovere, senza la preventiva autorizzazione del Comitato e/o di Microsoft, attraverso i propri siti internet l'esistenza del Laboratorio, le attività, nonché invitare ed invogliare la partecipazione delle imprese/degli interessati utilizzando – anche utilizzando la Denominazione Laboratorio.

Resta inteso che Microsoft potrà pubblicizzare il Progetto e la creazione dei Laboratori nelle diverse università del territorio italiano senza necessità di autorizzazione alcuna.

11. Dipendenti/personale e Copertura assicurativa

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. L'utilizzo degli spazi della Sapienza sarà disciplinato dal "*Regolamento per l'utilizzo temporaneo e/o occasionale dei locali e degli spazi interni ed esterni di proprietà dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza*".

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

In nessun caso i dipendenti di una parte e/o dei Partner Aderenti e/o dei terzi partecipanti a qualsiasi titolo e/o in qualsiasi forma al Laboratorio saranno considerati o trattati come dipendenti dell'Università e/o di Microsoft. Ciascuna parte sarà l'unica responsabile della supervisione e della direzione di tutti gli aspetti dell'attività lavorativa svolta presso il Laboratorio dai propri dipendenti e per la retribuzione degli stessi per il loro lavoro, assumendosi ciascuna parte, in via esclusiva, tutte le responsabilità relative ai rapporti di lavoro con riferimento ai propri dipendenti.

12. Riservatezza

Microsoft e l'Università si impegnano a tutti gli obblighi di riservatezza di cui all'NDA tra loro sottoscritto contestualmente all'Accordo ed unito al medesimo sub Allegato C.

13. Trattamento dei dati personali

Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente Accordo ed alle relative convenzioni attuative nell'ambito del perseguimento dei rispettivi fini istituzionali ed unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso e delle predette convenzioni, in conformità alle disposizioni di al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 rispettivamente applicabili.

14. Durata

Il presente Accordo avrà durata dalla data di sottoscrizione del medesimo (in seguito "**Data Entrata in Vigore**") fino al 30 giugno 2015. Alla scadenza del 30 giugno 2015 il contratto cesserà definitivamente, salvo che le parti - con accordo espresso e scritto - concordino di rinnovarlo per un ulteriore anno alle medesime condizioni. Per tutta la durata dell'Accordo, ciascuna Parte potrà recedere liberamente ed in qualsiasi momento dall'Accordo, con preavviso scritto a mezzo raccomandata AR di almeno 90 giorni.

In caso di cessazione del presente Accordo si intenderà definitivamente con ciò cessato anche il Laboratorio e la partecipazione dei Partner.

Obblighi nel caso di cessazione. Alla scadenza o cessazione dell'Accordo, per qualsiasi causa intervenuta, Microsoft cesserà le attività del Laboratorio e cesseranno tutti gli eventuali diritti di Sapienza e/o di terzi di utilizzo di Materiale Microsoft. Microsoft conserverà la titolarità e/o disponibilità di tutti i software, dell'hardware, dell'attrezzatura, dei contenuti e dei materiali del Laboratorio e del Materiale Microsoft in generale e del materiale comunque fornito da Microsoft – anche tramite Partner e/o terzi - ai sensi e per gli effetti del presente Accordo, con obbligo della Sapienza di provvedere alla restituzione degli stessi.

15. Foro competente

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

16. Varie

Comunicazioni. Tutte le comunicazioni e le richieste relative al presente Accordo dovranno essere fatte per iscritto e potranno essere inviate tramite posta raccomandata, via fax, o consegna a mano, agli indirizzi di seguito indicati ovvero al diverso indirizzo che le Parti decidano di indicare ai sensi della presente disposizione in materia di comunicazioni. Tali comunicazioni, nel caso di trasmissione via fax o di consegna a mano, si considereranno ricevute e diverranno efficaci alla data di consegna.

- Per **Microsoft**: Microsoft S.r.l., Via Lombardia, 2/A-1, 20068 P. Borromeo (MI) - Telefono: 02-7039-2833 / Fax: 02-7039-2020;
- Per **Sapienza**: P. le Aldo Moro, 5 (RM) – Telefono: 06-49910183 / Fax: 06-49910692.

Autonomia delle Parti. Microsoft e Sapienza sono e rimangono Parti autonome ed indipendenti, e nulla di quanto previsto dal presente Accordo potrà essere interpretato in modo tale da far sorgere un rapporto di lavoro tra le Parti, un rapporto di *franchising*, ovvero una *joint-venture*. Sapienza non agisce e non opera per conto di Microsoft e non ha alcun potere di assumere impegni in nome e per conto della stessa. Il presente Accordo non costituisce alcun rapporto di esclusiva.

Cessione dell'Accordo. Il presente Accordo sarà vincolante ed efficace nei confronti degli aventi causa delle Parti. Resta inteso che, in ogni caso, le parti non potranno cedere il presente Accordo, in tutto o in parte, senza la preventiva approvazione scritta rilasciata da entrambi.

Legge 231/2001. Sapienza dichiara di conoscere il contenuto del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, che ha introdotto la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” e si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al decreto medesimo. Microsoft S.r.l. ha adottato un Modello di Sapienza Gestione e Controllo (Modello) ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231. Microsoft S.r.l., nello svolgimento della propria attività, si attiene ai principi indicati nel Modello e Sapienza, con la sottoscrizione del presente Accordo, dichiara di aver preso visione del Modello pubblicato sul sito web di Microsoft al seguente indirizzo www.microsoft.it – informazioni istituzionali – modello ex D. Lgs. 231/2001 e si impegna a rispettare i principi in esso contenuti nell'esecuzione dell'Accordo. Qualora Sapienza voglia segnalare una qualsiasi violazione del Modello dovrà contattare l'Organismo di Vigilanza appositamente istituito al seguente indirizzo: odv@microsoft.com. La violazione del Modello da parte Sapienza sarà causa di risoluzione del presente Accordo.

* * *

Le parti reciprocamente dichiarano e riconoscono che il presente accordo è frutto di negoziazione e, pertanto, non si applicano gli artt. 1341 e 1342 c.c.

Letto, approvato e sottoscritto,

Roma, data _____

La Sapienza Università di Roma

Microsoft S.r.l.

Firma: _____

Firma: _____

Nome: prof. Luigi Frati

Nome: Carlo Purassanta

Qualifica: Rettore

Qualifica: Consigliere Delegato

ALLEGATO A: Lista Partner Microsoft ITC

- **R1 S.p.A. - via Monte Carmelo 5, 00166 Roma**
- **Comedata - Via Adriano Olivetti 24/26 Roma**
- **Information Workers Group - Via Avignone 88, 00144 Roma**
- **Contatti Consis srl - Via Michelangelo Peroglio 23, 00144 Roma**

ALLEGATO B
MARCHIO LABORATORIO



Laboratorio
di **E**sperienza
Digitale



Accordo di riservatezza

Il presente Accordo di riservatezza ("Accordo") intercorre tra le parti che lo sottoscrivono indicate di seguito. Il termine "Parti" si riferisce a entrambi i sottoscrittori del presente Accordo.

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"	MICROSOFT S.R.L.
Indirizzo: Piazzale Aldo Moro 5	Via Lombardia 2/A-1
Roma,- 00185	20068 Peschiera Borromeo (MI)
Italia	Italia
Firma:	
Nome (in stampatello): Luigi Frati	
Qualifica (in stampatello): Magnifico Rettore	
Data di sottoscrizione:	11/13/2013

1. Oggetto dell'accordo. Il presente accordo autorizza le Parti a comunicarsi reciprocamente informazioni riservate, in conformità alle condizioni indicate di seguito.

2. Informazioni riservate.

- a. **Definizione di informazioni riservate.** Con "Informazioni riservate" si intendono le informazioni non di dominio pubblico, il know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, che:
- siano classificati come "riservati"; oppure
 - si possano ragionevolmente identificare o considerare "riservati".
- b. **Informazioni non considerate riservate.** Le tipologie di informazioni indicate di seguito, indipendentemente dalla loro classificazione, non sono considerate riservate. Informazioni che:
- siano o diventino di dominio pubblico senza alcuna violazione delle disposizioni del presente Accordo;
 - siano lecitamente conosciute dal ricevente senza che sussista un obbligo di mantenerle riservate;
 - provengano da una fonte diversa, debitamente autorizzata a divulgarle e non assoggettata all'obbligo di mantenerle riservate;
 - siano state sviluppate in modo indipendente; oppure

Istruzioni ai dipendenti Microsoft per l'invio dell'Accordo: dopo che entrambe le parti avranno sottoscritto e datato il presente Accordo:

- Restituite un originale al cliente,
- Inviare via fax una copia a LCA Records, numero +1 425-708-6452, all'attenzione di "ndarec" e
- Spedite il secondo originale al centro di deposito del vostro paese. Troverete il relativo indirizzo postale al link: <http://lcashare1/NDAAddLst/Addressdoc.doc>



- costituiscano un'osservazione o un suggerimento spontaneo di una delle Parti in merito all'attività, ai prodotti o ai servizi dell'altra Parte.

3. Trattamento delle informazioni riservate.

- a. **Generale.** Conformemente alle altre condizioni contrattuali, ciascuna delle Parti accetta di:
- non divulgare a terzi le informazioni riservate dell'altra Parte; e
 - utilizzare e divulgare le informazioni riservate dell'altra Parte unicamente per finalità legate ai reciproci rapporti d'affari.
- b. **Precauzioni di sicurezza.** Ciascuna delle Parti accetta di:
- adottare i provvedimenti ragionevolmente necessari a tutelare le informazioni dell'altra Parte. Tali provvedimenti devono fornire un grado di protezione almeno pari a quello previsto a tutela delle proprie informazioni riservate;
 - informare sollecitamente l'altra Parte qualora venga a conoscenza di un uso non autorizzato o della divulgazione di informazioni riservate; e
 - collaborare con l'altra Parte per riacquistare il controllo delle informazioni riservate e prevenirne l'ulteriore uso non autorizzato o la divulgazione.
- c. **Condivisione delle informazioni riservate con consociate e rappresentanti.**
- "Consociata" è qualunque persona giuridica di cui una delle Parti sia proprietaria, che sia proprietaria di una delle Parti, o la cui proprietà competa agli stessi soggetti che sono proprietari di una delle Parti. "Controllo" e "proprietà" significano la titolarità di almeno il 50% del capitale sociale di una data persona giuridica o il diritto di esercitare la gestione direzionale di tale persona giuridica.
 - "Rappresentante" si riferisce a un dipendente, un collaboratore o un consulente di una delle Parti o di una delle sue consociate.
 - Ciascuna delle Parti potrà comunicare le informazioni riservate dell'altra Parte ai propri rappresentanti (i quali potranno a loro volta divulgarle ad altri rappresentanti) soltanto se ciò sia necessario ai fini dei rapporti d'affari che intercorrono tra le Parti. Prima di procedere alla comunicazione, ciascuna delle Parti deve:
 - assicurarsi che le consociate e i rappresentanti assumano l'obbligo di tutelare le informazioni riservate in conformità alle condizioni stabilite dal presente Accordo; e
 - accettare la responsabilità per ogni utilizzo da parte dei propri rappresentanti delle informazioni riservate.
 - Ciascuna Parte, qualora intendesse comunicare direttamente ad una consociata dell'altra Parte informazioni riservate, dovrà stipulare uno specifico accordo di riservatezza con tale consociata.
 - Nessuna delle Parti è soggetta all'obbligo di limitare gli incarichi lavorativi di rappresentanti che abbiano avuto accesso a informazioni riservate. Nessuna delle Parti è in grado di controllare quali informazioni l'altra parte le comunicherà durante il rapporto di collaborazione, né quali informazioni ricorderanno i rispettivi rappresentanti, anche senza ricorrere ad appunti o altri mezzi. Le Parti accettano che nello sviluppo o nella distribuzione dei rispettivi prodotti e servizi possano essere utilizzate le informazioni purché non appositamente memorizzate da parte dei propri rappresentanti senza che questo costituisca responsabilità ai sensi del presente Accordo o delle leggi a tutela del segreto industriale; le Parti pertanto concordano di limitare di conseguenza le informazioni comunicate all'altra Parte.

- d. **Comunicazione di informazioni riservate in ottemperanza a obblighi di legge.** Ciascuna delle Parti potrà comunicare le informazioni riservate dell'altra Parte laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria, o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. Prima di procedere a tale adempimento, ciascuna delle Parti dovrà cercare di ottenere il massimo livello di tutela disponibile e, ove possibile, dovrà concedere all'altra Parte un preavviso sufficiente a consentirle di richiedere un provvedimento cautelare.

4. Durata degli obblighi relativi alle informazioni riservate.

- a. **Risoluzione.** Il presente Accordo resterà valido ed efficace fino a quando non sarà risolto da una delle Parti. Ciascuna delle parti potrà risolvere il presente Accordo per qualunque motivo, con un preavviso scritto di 30 giorni all'altra Parte. La risoluzione del presente Accordo non modificherà in alcun modo i diritti acquisiti e gli obblighi assunti durante il periodo di validità dell'Accordo stesso.
- b. **Divieto di uso o divulgazione ulteriori delle informazioni riservate.** Fatto salvo quanto previsto dal presente Accordo, nessuna delle Parti utilizzerà o divulgherà le informazioni riservate dell'altra Parte per un periodo di cinque anni da quando le ha ricevute. Il periodo di cinque anni non si applica laddove la legge prescriva un termine più lungo.

5. Diritti e obblighi generali.

- a. **Legge applicabile; giurisdizione e competenza territoriale.** Il presente Accordo disciplinato dalla legge italiana. Le Parti acconsentono alla giurisdizione e alla competenza territoriale dei tribunali italiani.
- b. **Conformità alle disposizioni di legge applicabili.** Le Parti agiranno in conformità alle disposizioni vigenti in materia di esportazione, applicabili alle informazioni riservate.
- c. **Rinunce.** L'eventuale tardivo o mancato esercizio di un diritto o di un rimedio di legge non comporterà la rinuncia a quel diritto o rimedio, né ad altri.
- d. **Rimedi.** Le Parti riconoscono che il risarcimento monetario potrebbe non costituire un rimedio sufficiente in caso di inadempimento del presente Accordo. Le Parti pertanto si riservano eventualmente di chiedere al tribunale rimedi atti a impedire la divulgazione di informazioni riservate in violazione del presente Accordo.
- e. **Spese legali.** In caso di controversia relativa al presente Accordo, la parte non soccombente avrà diritto al rimborso delle spese legali ragionevolmente sostenute.
- f. **Cessioni dell'Accordo.** In caso di cessione del presente Accordo, ciascuna delle Parti non divulgherà al cessionario informazioni riservate dell'altra Parte senza l'autorizzazione di quest'ultima.
- g. **Applicabilità.** Qualora una delle disposizioni del presente Accordo sia inapplicabile, le Parti (o, in caso di disaccordo, il tribunale) la modificheranno in modo tale da renderla applicabile. Laddove non sia possibile apportare modifiche, le altre disposizioni dell'Accordo resteranno comunque pienamente valide ed efficaci.
- h. **Intero accordo.** Il presente Accordo non attribuisce alcuna licenza implicita sulla proprietà intellettuale delle informazioni riservate, fatto salvo quanto previsto dall'Accordo stesso. Le Parti potranno stipulare accordi che disciplinino altri aspetti specifici del loro rapporto ("Altri Accordi"). Tali Altri Accordi potranno prevedere obblighi in merito alle informazioni riservate, direttamente nel testo oppure attraverso il riferimento ad un altro accordo di riservatezza. In tal caso, i suddetti obblighi resteranno validi ai fini di tali altri accordi. Se si esclude la predetta deroga, il presente Accordo rappresenta l'intero accordo tra le Parti in merito alle informazioni riservate. Esso sostituisce tutti gli altri accordi e intese riguardanti le informazioni riservate. Il presente Accordo può essere modificato esclusivamente da un documento sottoscritto dalle parti, che dichiara espressamente di contenere una modifica contrattuale.